



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 48/2017/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nella camera di consiglio del 27 aprile 2017 composta dai Magistrati:

| | | |
|----------|---------------------|-----------------------------|
| Dott.ssa | Maria Teresa POLITO | Presidente |
| Dott. | Luigi GILI | Consigliere |
| Dott. | Massimo VALERO | Consigliere |
| Dott. | Mario ALI' | Consigliere |
| Dott. | Cristiano BALDI | Primo Referendario relatore |
| Dott.ssa | Alessandra CUCUZZA | Referendario |

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Limone Piemonte (CN)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 28 marzo 2017;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Limone Piemonte (CN)**, con nota n. 2031 del 20 marzo 2017, chiede all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine all'acquisizione di una partecipazione societaria.

In particolare, il Sindaco del comune di Limone Piemonte ricorda che il Comune è proprietario di tre impianti sciistici (per i quali risulta pendente il relativo mutuo di realizzazione contratto con la Cassa Depositi e Prestiti) e che, a seguito di specifica procedura di gara, la società Lift s.p.a. si è aggiudicata la gestione delle infrastrutture fino al 2045.

Tale società, il cui capitale è privato salvo che per minori partecipazioni del comune di Cuneo e della Camera di commercio di Cuneo, ha chiuso il bilancio degli ultimi cinque esercizi in perdita.

Ciò posto, l'Ente interroga la Sezione circa la legittimità dell'acquisto di una partecipazione nella Lift s.p.a., richiamando l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 175/2016.

In caso di risposta affermativa, l'Ente chiede se tale partecipazione possa realizzarsi mediante il conferimento nel patrimonio sociale degli impianti di risalita, al netto dei mutui contratti per la loro realizzazione che resterebbero in capo al Comune.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

Ferma restando la libera determinazione dell'organo amministrativo dell'Ente, la Sezione formula le seguenti considerazioni.

L'articolo 4 del nuovo testo unico sulle partecipazioni pubbliche – contenuto nel d.lgs. n. 175/2016 – nell'individuare le partecipazioni ammesse ("*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*") fornisce al primo comma una clausola generale ("*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità*").

istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”), prevedendo poi ai commi seguenti una serie di ipotesi di partecipazioni specificamente ammesse. Tra queste, al comma 7, vi sono proprio le società aventi ad oggetto la realizzazione e gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

Il nuovo testo unico, pertanto, introduce un limite di natura “finalistica” al mantenimento e costituzione di nuove società (o, chiaramente, acquisizione di partecipazioni in società esistenti), prevedendo alcune finalità espressamente consentite.

Va però rilevato che, seppure non esplicitato, un ulteriore limite può ritenersi implicito nel sistema: l’acquisto di una partecipazione in perdita strutturale, infatti, non appare operazione in linea con gli orientamenti normativi e giurisprudenziali in tema di partecipate pubbliche.

Si consideri, ad esempio, l’articolo 5 del menzionato testo unico il quale, nello specificare gli oneri motivazionali in relazione all’acquisizione di nuova partecipazione (o costituzione di nuova società), fornisce una chiara indicazione sui presupposti di legittimità del mantenimento di una certa partecipazione. La relativa delibera, infatti, tra gli altri presupposti, deve:

- indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta sul piano della convenienza economica;
- indicare ragioni e finalità che giustificano la scelta in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate;
- indicare la compatibilità della costituzione/acquisizione rispetto ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.

E’ evidente, quindi, che l’acquisto di una partecipazione in società in perdita strutturale difficilmente sarebbe coerente con i canoni normativi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità.

Stessa considerazione può riguardare (articolo 5, comma 2) la valutazione di compatibilità dell’intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Si consideri, inoltre, che il predicato dell’indispensabilità di una partecipazione societaria (articolo 1, comma 611, legge n. 190/2014), che oggi si sostanzia nella stretta necessità della partecipazione (articolo 4, comma 1, decreto legislativo n. 175/2016), impone, alla base della scelta di acquisire o mantenere una certa partecipazione, anche una valutazione di economicità, corollario del principio di buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., oggi rafforzato, nella prospettiva della sana gestione finanziaria, dall’introduzione dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche (cfr. gli artt. 81, 97 e 119 della Costituzione come novellati dalla legge costituzionale n. 1/2012). L’andamento della società, detto in altri termini, non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi, principio rafforzato

alla luce dell'introduzione dei divieti di finanziamento, da parte dell'art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ed oggi dell'articolo 14, comma 5, del nuovo testo unico, che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone, a monte, una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione.

Detto in altri termini, l'esercizio di attività in costante perdita è incompatibile con lo strumento societario, ispirato ad una logicità di economicità di gestione intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi.

Quanto sopra, che dovrebbe orientare un Ente nella scelta di mantenere o dismettere una certa partecipazione, a maggior ragione va tenuto presente nella valutazione di acquisto di una partecipazione in società in perdita pluriennale. Ciò atteso che il soccorso finanziario non può derivare dall'intervento pubblico operato tramite l'acquisizione di una quota (sia essa mediante conferimento in denaro o conferimento in beni, ipotesi, quest'ultima, che determina un definitivo impoverimento del patrimonio comunale, esponendo la collettività al futuro rischio di perdita di tali asset).

Da ultimo, la descritta operazione non appare in linea con le previsioni dell'articolo 21 del nuovo testo unico: il legislatore prevede, infatti, un articolato meccanismo di creazione di fondi vincolati a copertura dei rischi di perdite, così manifestando una forte esigenza di cautela (per l'Ente) e di responsabilizzazione (l'Ente vede limitata la sua gestione di competenza). In un simile contesto, pertanto, l'acquisto di una partecipazione in società in perdita non appare coerente.

Resta assorbito il secondo quesito.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 27 aprile 2017.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il 28/04/2017
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola